

I chiarimenti della Corte di cassazione in una sentenza sul processo telematico

Notifica a Pec sempre valida

Alla posta corrisponde il domicilio del ricorrente

DI FRANCESCO BARRESI

La notifica alla Posta elettronica certificata nel processo civile telematico è sempre valida. Lo afferma una sentenza delle Sezioni unite della Suprema corte di cassazione, la numero 23620/2018 del 28 settembre, che spiega come il destinatario della notifica, omettendo di eleggere il suo domicilio nel Comune teatro della lite, si è trovato nell'impossibilità di notificare presso la cancelleria del tribunale. Questo perché alla posta elettronica certificata corrisponde, oggigiorno, il domicilio digitale del ricorrente. A parte, naturalmente, che per cause tecniche la Pec non sia accessibile. In particolare, spiegano i giudici, in caso di un'attività di notificazione avvenuta per via telematica, tutti gli eventuali vizi di natura procedimentale restano privi di qualunque significato, anche se viene comunque ultimato il risultato della conoscenza dell'atto notificato tramite Pec. A questo i porporati di piazza Cavour hanno aggiunto che «la mancata indicazione nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata della dizione «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» costituisce mera irregolarità – spiegano gli alti giudici – essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola il destinatario ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il contenuto». E i giudici intervengono ancora sulla questione, specificando che «in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del «domicilio digitale», corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, non è più possibile alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite – proseguono gli ermellini – anche se il destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario». Concludendo, i giudici affermano che «l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine».

PROCEDURA DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Responsabile del procedimento non necessario

L'indicazione del responsabile del procedimento non è requisito di validità delle intimazioni di pagamento previste dall'art. 50 del dpr 602/73, anche se relative a ruoli successivi al 1 giugno 2008.

È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza n. 23537 del 28 settembre 2018. La sentenza della Ctr, confermando la decisione di I grado, assumeva violato l'art 7, comma 2, lett a) della legge 212/2000. Secondo la Ctr, l'intimazione notificata non conteneva l'indicazione del responsabile del procedimento, così violando l'art 36 della legge 31 del 2008. Errava la ctr in motivazione, atteso che la norma richiamata, prevede a pena di nullità, l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento per i ruoli consegnati dopo il 1 giugno 2008. Nel caso in specie, l'intimazione era notificata in data 4/12/2007 e, di conseguenza, il ruolo era, a fortiori, antecedente al 1 giugno 2008. L'amministrazione finanziaria ricorreva per



Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3 cpc, per violazione di legge, sia riguardo al limite cronologico della norma richiamata, che alla sua applicabilità riguardo alle intimazioni. Secondo la Corte, la cartella a differenza dell'intimazione di pagamento assurge la duplice funzione: 1) di portare la pretesa tributaria a conoscenza del contribuente; 2) di pre-

cedo ad adempiere entro il termine di 60 giorni. L'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, dpr 602/73, svolge l'unica funzione di precetto entro il termine di 5 giorni dalla notifica, pena il pignoramento. Essa è un atto tipico del procedimento speciale di esecuzione, riguarda la pretesa già conosciuta con la cartella. L'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento è, quindi, assolto in cartella. L'intimazione ha funzione di mero atto esecutivo, non è un atto amministrativo, ma un precetto, quindi, esula dall'obbligo previsto dall'art. 7, comma 2, lett a) legge 212/2000, di indicare il responsabile. Con la doppia motivazione la Corte ha quindi cassato la sentenza della Ctr e ritenuto valida l'intimazione priva della citata indicazione, confermando l'obbligatorietà solo per le cartelle relative a ruoli successivi al 1° giugno 2008.

Francesco Rubera

© Riproduzione riservata

Furto non efficace come motivo di ricorso

L'imprenditore al quale viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta non può presentare quale motivo di ricorso la sottrazione dolosa della documentazione contabile, producendo come prova una denuncia di furto avente ad oggetto tale documentazione.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 42588/2018, esamina la questione della tempistica relativa ai motivi di ricorso e della loro modalità di prospettazione, nel corso dei tre gradi di giudizio. Orbene, il caso di specie trae origine dalla contestazione, a carico di un imprenditore del reato di bancarotta fraudolenta, che lo aveva portato a venire condannato in secondo grado alle pene di legge, tanto da dovere presentare ricorso avverso la sentenza.

Assumeva il ricorrente una presunta violazione di legge, da parte del giudice di secondo grado, il quale sarebbe incorso in un errore di valutazione, che avrebbe inficiato la sentenza emessa a seguito del procedimento di appello.

Il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente, valutato la mancanza della documentazione contabile, ritenendola sufficiente a provare la condotta colpevole dell'imprenditore; osservava in proposito il ricorrente che l'assenza di tale documentazione era dovuta, non ad una condotta dolosa e consapevole del' imprenditore fallito ma all'opera di terzi, producendo a sostegno della propria tesi una denuncia di furto, che a suo sarebbe idonea a provare la sua estraneità ai fatti.

Osservano tuttavia i giudici della Corte suprema, come la tesi del ricorrente non poteva in alcun modo essere accolta, in quanto fondata su di un motivo che non avrebbe potuto essere rappresentato nel corso del procedimento innanzi a loro. Deducevano, sul punto i giudici come il motivo afferente la presunta sottrazione delle documentazioni, non rientrava tra i motivi di appello dedotti dal ricorrente, omissione che ne esclude la proposizione nel corso del giudizio in Cassazione, così da doverlo ritenere inammissibile.

Andrea Magagnoli

© Riproduzione riservata

Smembrare l'azienda non sana il licenziamento

La scissione parziale di un'azienda in due realtà di nuova costituzione che continuano a perseguire le stesse attività nei medesimi locali riducono tuttavia i rispettivi organici occupazionali costituisce un contratto in frode alla legge in quanto attraverso tale escamotage si aggira la previsione normativa che impone di attivare la procedura di licenziamento collettivo. Con ciò rendendo illegittimi i licenziamenti per giustificato motivo legato alla nuova realtà effettuati dalle nuove società. E quanto ha stabilito la Cassazione sezione Lavoro con sentenza del 7 agosto 2018 n. 20620 nel decidere di una vertenza che ha riguardato alcuni dipendenti di un'azienda in Sardegna. I dipendenti interessati dal licenziamento avevano fatto ricorso al Tribunale di Sassari sostenendo che la loro azienda avesse effettuato una operazione in frode alla legge. Il Tribunale, accogliendo il ricorso, aveva disposto che i lavoratori fossero reintegrati nel posto di lavoro della nuova società. Una valutazione confermata in appello dalla in quanto, a detta dei giudici, era evidente la finalità elusiva di norme imperative di legge accertata dal giudice di primo grado, il cui accertamento non era precluso dalla disciplina in tema di scissioni societarie. I supremi giudici, riconosciuto che il contratto di scissione ex art. 2504-quater c.c. fosse inoppugnabile, ha confermato le valutazioni dei giudici dei primi due gradi. Deve ritenersi legittima la sentenza della Corte territoriale che ha applicato alla fattispecie in esame la disciplina dettata dal contratto in frode alla legge. Secondo la cassazione, infatti, «il contratto in frode alla legge consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge: con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare». Non si configura una ipotesi di frode alla legge bensì in violazione di disposizioni imperative qualora le parti «perseguano il risultato vietato dall'ordinamento, non già attraverso la combinazione di atti di per sé leciti, ma mediante la stipulazione di un contratto la cui causa concreta si ponga direttamente in contrasto con disposizioni di tale natura concernenti la validità del contratto».

Federico Unnia